

Cause lumaca, legge Pinto addio: chi è danneggiato riavrà al massimo il contributo unificato

Mediazione obbligatoria subito

Si parte anche per le liti condominiali e i sinistri stradali

DI ANTONIO CICCIA

Mediazione obbligatoria subito. Anche per liti condominiali e sinistri stradali. Non si dovrà aspettare marzo 2012 per passare necessariamente dall'organismo di mediazione anche per queste controversie prima di poter iniziare una causa in tribunale. Lo prevede il maxiemendamento al ddl Stabilità tra le misure finalizzate all'efficientamento e allo snellimento della giustizia. E tra queste spicca anche la abrogazione della Legge Pinto. Basta indennizzi per cause troppo lunghe: chi subisce danni dalla giustizia lenta al massimo avrà indietro il contributo unificato. Anche per i procedimenti pendenti.

Mediazione. L'articolo 2, comma 16 decies del decreto legge 225/2010 aveva stabilito una doppia velocità per la mediazione obbligatoria. Due materie di grande impatto (liti condominiali e risarcimento danni da sinistri) sono state rinviate al 20 marzo 2012. Il maxiemendamento al disegno di legge Stabilità fa retromarcia e dispone che queste controversie siano sottoposte a conciliazione obbligatoria (e cioè mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria) da subito senza attendere il 2012. Si tratta di un'anticipazione che comporta una deflazione dell'attività dei tribunali e un prevedibile boom delle procedure di mediazione. Peraltro la mediazione obbligatoria è ancora in attesa della sentenza della corte costituzionale chiamata a verificarne la legittimità, anche su sollecitazione degli avvocati. Nel frattempo la scelta del legislatore vuol favorire la conciliazione stragiudiziale: di recente è stato stabilito, per incentivare la mediazione, che non essere presenti alla seduta di mediazione può costare molto in termini di accollo di spese processuali nel giudizio in tribunale.

Legge Pinto. Abrogata, sostanzialmente, la legge Pinto (89/2001) sull'indennizzo dovuto dallo stato per i processi di durata irragionevole. Il maxiemen-

damento assegna a chi ha subito un processo eccessivamente lungo solo il rimborso di una somma pari al contributo unificato. Oggi di solito vengono riconosciuti indennizzi intorno ai mille euro/anno. Ma con il nuovo sistema potrà darsi che le cifre saranno e di molto calmierate. Insomma si tratterà davvero di pochi soldi, che potranno essere richiesti direttamente all'agenzia delle entrate, senza attivare il giudizio in corte di appello. Si tratta di un colpo di spugna che riguarderà anche i processi pendenti. La norma determina in due anni la durata ragionevole per ogni grado di giudizio e in un anno per i giudizi di rinvio dopo la cassazione. Insomma solo se si superano i termini si potrà chiedere il rimborso del contributo unificato: davvero pochi euro per indennizzare i dan-

ni da giustizi-lumaca.

Posta elettronica certificata. La Pec diventa lo strumento principale, se non unico, per le comunicazioni tra uffici giudiziari e avvocati. Si precisa che l'avvocato negli atti giudiziari deve indicare non una pec qualsiasi, ma quella comunicata al proprio consiglio dell'ordine. Per le comunicazioni di cancelleria la regola è la pec e solo in seconda battuta si può ricorrere a fax o notifica. Lo stesso

vale per le comunicazioni da parte della corte di cassazione. L'avvocato può citare i testimoni del procedsso civile con pec. Con pec l'ufficiale giudiziario può trasmettere il verbale di pignoramento. Gli avvocati potranno notificare in proprio con la posta elettronica certificata (legge 53/1994). Gli ordini e collegi professionali potranno essere sciolti o commissariati se non pubblicano l'elenco riservato, consultabile in via

telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, dei dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (articolo 16 del decreto legge 185/2008).

Rottamazione liti di casazione e in appello. Le parti dovranno confermare il loro interesse a definire i procedimenti pendenti in cassazione contro pronunce pronunce emesse prima del luglio 2009 e quelli pendenti in

corte d'appello da oltre due anni. Lo strumento scelto è la necessità di presentare una istanza di trattazione del procedimento: chi non la presenta si considererà come se avesse rinunciato alla causa e il giudice pronuncerà l'estinzione del giudizio.

Cause previdenziali. Sono inappellabili le sentenze in materia previdenziali rese ai sensi dell'articolo 445 bis cpc.

Sentenze on demand. Anche le sentenze civili potranno essere rese con lettura dispositiva e delle motivazioni succinte in udienza. Ma se la parte soccombente vuol fare appello può chiedere le motivazioni formulate per esteso. Attenzione, la sentenza per esteso si avrà solo a precisa richiesta. Chi fa la richiesta di motivazione deve anche versare il contributo unificato per l'appello (che tra l'altro è aumentato della metà). Se nessuno fa richiesta di motivazioni la sentenza diventa definitiva.

Contributo unificato. È aumentato della metà per i giudizi di appello ed è raddoppiato per i giudizi in cassazione.

Giudici ausiliari. Infornata di giudici ausiliari per eliminare entro il 2015 l'arretrato civile. Saranno scelti tra avvocati dello stato e magistrati a riposo, che non abbiano superato i 75 anni. Esclusi gli avvocati. Saranno pagati a gettone (200 euro a sentenza).

© Riproduzione riservata



LE MISURE

MEDIAZIONE	Parte da subito la mediazione obbligatoria per controversie condominiali e da circolazione natanti e veicoli (senza aspettare marzo 2012)
LEGGE PINTO	Indennizzo da giustizia lenta limitata al rimborso del contributo unificato fissato in sei anni la durata ragionevole del processo (salvo rinvio post cassazione)
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Utilizzata a tappeto anche per le notifiche in proprio degli avvocati
ROTTAMAZIONE LITI IN APPELLO E CASSAZIONE	Estinzione dei procedimenti pendenti da oltre un biennio, se non è confermato l'interesse alla definizione con una istanza di trattazione
CAUSE PREVIDENZIALI	Prevista l'inappellabilità
SENTENZE ON DEMAND E APPELLO A CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO	Motivazione estesa della sentenza solo a richiesta e previo versamento del contributo unificato per il successivo grado di giudizio
CONTRIBUTO UNIFICATO	Aumentato della metà per l'appello e raddoppiato per la cassazione
GIUDICI AUSILIARI	Task force di 600 magistrati per eliminare l'arretrato civile entro il 2015